

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERONE, PITTALIS, PATRIARCA

Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di legittimo impedimento del difensore, nonché agli articoli 585 del medesimo codice e 10 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di termini per le impugnazioni

Presentata il 6 giugno 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare e risolvere due questioni, fortemente sollecitate dall'avvocatura, accomunate dall'unica *ratio* di rendere effettivo il fondamentale diritto di difesa dell'imputato.

In ordine al primo intervento normativo, quello sul legittimo impedimento del difensore, giova rammentare come tale istituto sia stato, a più riprese, oggetto di pronunzie tanto creative quanto discutibili della Suprema Corte di cassazione che ne ha, di fatto, eroso i confini di operatività a discapito del citato fondamentale diritto dell'imputato.

Come noto, nelle ipotesi in cui l'avvocato non può presenziare personalmente a un'udienza, può invocare il così detto « le-

gittimo impedimento », caratterizzato dal caso fortuito o dalla forza maggiore, o comunque altre cause o motivi che comportano un'impossibilità assoluta a comparire.

Attualmente, la legge non definisce tassativamente quando l'impedimento sia « legittimo », rimettendo tale valutazione, caso per caso, al giudice, al quale, dunque, residua un ampio margine di discrezionalità nel concedere o meno il rinvio della causa.

È evidente il precipitato di un omesso rinvio dell'udienza per un impedimento non ritenuto legittimo dal giudice, in termini di violazione del diritto di difesa che si sostanzia nel dato dell'impossibilità a che siffatto diritto possa essere esercitato con la modalità, scelta dal legislatore, della per-

sonale presenza del difensore all'udienza ove si attua il contraddittorio processuale.

Per tali ordini di ragioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge reca disposizioni tassative in ordine ai casi nei quali l'impedimento del difensore deve essere considerato legittimo, così erodendo il margine della libera interpretazione del giudice.

Come detto, il *fil rouge* della tutela del diritto di difesa del cittadino sottoposto a procedimento penale unisce questa novella all'altra recata dall'articolo 2 della proposta, in materia di termini per l'impugnazione.

Il susseguirsi dei numerosi interventi legislativi, in *subjecta* materia, sembra aver trascurato l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel contesto del processo penale e, attualmente, si pone in stridente contrasto con il principio sancito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.

Nello specifico, al fine di non vanificare l'effettività del precetto costituzionale, il termine per impugnare è posto in relazione, per la parte di critica alla sentenza, con il grado di specificità e complessità della sua motivazione. In altre parole, i termini attuali sono troppo esigui: a fronte di sentenze monumentali in cui lo stesso

giudice si assegna il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, risulta illogico assegnare sempre e *tout court* al difensore il termine di quarantacinque giorni.

Non solo. I termini per proporre impugnazioni sono parametrati all'effettivo deposito della sentenza da parte del giudice, di tal che, ove il giudice sia in ritardo rispetto al termine di legge, ovvero a quello assegnatosi, corrispondentemente si prevede un lasso di tempo maggiore per la difesa.

Analoga estensione del termine per impugnare è prevista per i provvedimenti che applicano le misure di prevenzione, provvedimenti immediatamente esecutivi e sovente molto complessi, rispetto ai quali un termine più lungo e congruo non solo non nuoce alle istanze di speditezza di quel procedimento, ma consente, al contempo, un esercizio del diritto di difesa e, quindi, l'attuazione di un contraddittorio maggiormente rispettoso del dettato costituzionale.

È arrivato il momento, improcrastinabile, di riaffermare il valore e rivendicare la supremazia del diritto di difesa, inteso come libertà inviolabile del singolo, affermazione che non significa superfetazione di garanzie, bensì superiorità di tale libertà.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 si ritiene legittimamente impedito a comparire il difensore che tempestivamente abbia comunicato:

a) lo stato di gravidanza; nel caso di cui alla presente lettera, il difensore si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso;

b) l'adozione o l'affidamento di un minore; nel caso di cui alla presente lettera, il difensore si ritiene legittimamente impedito a comparire nei tre mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia, comunque entro il terzo anno di vita del figlio;

c) la malattia o l'infortunio della prole di età inferiore ai tre anni, attestati da struttura pubblica o accreditata;

d) la malattia o l'infortunio del difensore, attestati da certificati di medici di assistenza primaria o di medicina generale;

e) la necessità di prestare assistenza a familiari in condizione di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, ovvero affetti da patologie oncologiche o invalidanti; ai fini della presente lettera, per familiari si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto nelle convivenze dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini entro il secondo grado in linea retta;

f) la concomitanza con altri impegni professionali idoneamente documentata ».

Art. 2.

(Termini per l'impugnazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 585 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) alla lettera c), le parole: « di quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « pari al termine assegnatosi dal giudice per il deposito della motivazione e comunque non inferiore a quarantacinque giorni »;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) di novanta giorni nei casi in cui la sentenza è depositata oltre il termine di legge ovvero il termine assegnatosi dal giudice ».

2. All'articolo 10, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

